

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **57/1966** (ECLI:IT:COST:1966:57)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **BENEDETTI**

Camera di Consiglio del **05/05/1966**; Decisione del **17/05/1966**

Deposito del **03/06/1966**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2612**

Atti decisi:

N. 57

ORDINANZA 17 MAGGIO 1966

Deposito in cancelleria: 3 giugno 1966.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 143 dell'11 giugno 1966.

Pres. AMBROSINI - Rel. BENEDETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, promosso con

ordinanza 8 settembre 1965 emessa dal Pretore di Albano Laziale nel procedimento penale a carico di Cortesini Franco, iscritta al n. 214 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta, è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867 nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes per la Provincia di Roma la clausola 11 del contratto collettivo provinciale 30 settembre 1959, integrativo dell'accordo collettivo nazionale 24 luglio 1959 fra associazioni di imprenditori edili, concernente l'istituzione di una Cassa edile, sotto il profilo del contrasto di detto articolo unico con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per eccesso dai limiti della delega conferita al Governo con l'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 100 del 16 dicembre 1965, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del suddetto D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867 nella parte in cui rendeva obbligatoria erga omnes la clausola 11 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959, riguardante l'istituzione della Cassa edile;

che, per effetto di tale sentenza, la norma impugnata ha cessato di avere efficacia per la parte ritenuta costituzionalmente illegittima (art. 136 della Costituzione, e art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867 nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 11 del contratto collettivo 30 settembre 1959 per la Provincia di Roma, relativa alla istituzione della Cassa edile, promossa con ordinanza 8 settembre 1965 del Pretore di Albano Laziale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.